

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

Spett./le COMUNE DI PRATO
alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Arch. Pamela Bracciotti

E. p.c. Spett./le PUBLIACQUA S.p.A.
alla c.a. del Dirigente Gestione Operativa
Ing. Cristiano Agostini

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N.383/2020 IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI PRATO - COMUNICAZIONE AI SENTI ART. 25 COMMA 3 L.R. 10/2010 E S.M.I. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, inviata dal Comune di Prato con prot. n. 41993/2023 (in atti prot. AIT n. 2733/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto delle previsioni indicate nel Piano di Lottizzazione in oggetto, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario.

Per quel che concerne invece la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (ZR) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, e presa visione dell'area sede dell'intervento in questione, si evidenzia quanto segue:

- il Piano di Lottizzazione in questione ricade all'interno delle "zone di rispetto" dei pozzi denominati "Cafaggio via Lunga 3", "Cafaggio Chiesa", "Cafaggio via Lunga 1", "Baciacavallo 1" e "Baciacavallo 2" (V. Allegato_1), attualmente definite con il criterio geometrico dettato dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006;
- il Piano di Lottizzazione in questione ricade all'interno della nuova perimetrazione della "zona di rispetto", tracciata con il criterio temporale dettato dalla DGRT 872/2020 (v. Allegato_2), proposta del Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.a. e attualmente in fase di istruttoria.

Tutto ciò premesso, si rappresenta pertanto che nell'area in questione, ricadente all'interno della "zona di rispetto" come sopra definita, non potranno essere svolte le attività individuate come "centri di pericolo" dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATO_1 – ESTRATTO CARTOGRAFIA ZONE DI RISPETTO POZZI (Criterio geometrico)
(Fuori scala)


Legenda:



- Perimetrazione "zona di rispetto"



- Perimetrazione limiti piano di Lottizzazione



ALLEGATO_2 – PROPOSTA NUOVA PERIMETRAZIONE ZONE DI RISPETTO POZZI (Criterio temporale)
(Fuori scala)

Legenda:



- *Proposta di ripermetrazione "zona di rispetto" ai sensi DGRT 872/2020 (area gialla)*
Perimetrazione limiti piano di Lottizzazione



- *Perimetrazione limiti piano di Lottizzazione*

